



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO di PESCARA**

ORDINANZA N. 23/2019

**DISCIPLINA DELLA PESCA PROFESSIONALE, SPORTIVA E RICREATIVA
DEL PESCE SPADA**

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Pescara

- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTO** il Regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967 e successive modifiche che stabilisce misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Reg. (CE) 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per il rispetto delle norme della politica comune della pesca, ed il relativo Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2010 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, "Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare";
- VISTO** il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, e ss.mm.ii.;
- VISTE** le circolari n. 8664 in data 26 marzo 2012 e n. 423 in data 28 febbraio 2013 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recanti la disciplina delle attività di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n.1954/2003 e (CE) n.1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 13 aprile 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e successive circolari esplicative e attuative, relativo alla liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del "Piano di Azione", in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, recante l'istituzione dell'Elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada, a norma dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 3 giugno 2015;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 28 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 209 del 7 settembre 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

- VISTA** la Raccomandazione ICCAT n. 16-05, recante l'istituzione di un Piano Pluriennale di Ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 3820 del 17 Febbraio 2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Modifica al comma 5 dell'art. 4 del D.M. 3 giugno 2015, in materia di periodi di divieto per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) 2018/191 della Commissione del 30 novembre 2017 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, per quanto riguarda lo stock di pesce spada del Mediterraneo;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 23 Febbraio 2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2019/124 del Consiglio del 30 gennaio 2019 che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 37/2018 in data 19/04/2018 concernente la "Disciplina della pesca sportiva e ricreativa del pesce spada";
- RITENUTO** necessario dettare disposizioni al fine di disciplinare le procedure di sbarco e trasbordo del pesce spada proveniente da pesca attiva, catture accessorie o pesca sportiva/ricreativa, nonché permettere il controllo sul pescato da parte dell'Autorità Marittima, alla luce dei nuovi riferimenti normativi internazionali, comunitari e nazionali;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62 e 223 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione e finalità)

La presente ordinanza disciplina le procedure di sbarco e trasbordo di esemplari di pesce spada (*Xiphias gladius*), nell'ambito dei porti designati ricadenti nella giurisdizione del Compartimento marittimo di Pescara.

Articolo 2

(Periodo di divieto della pesca del pesce spada)

Salvo diverse disposizioni, la pesca professionale e sportiva del pesce spada è vietata dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno.

Articolo 3

(Taglia minima)

E' vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita catture e catture accessorie di pesce spada (*Xiphias gladius*), comprese quelle prelevate nella pesca sportiva/ricreativa, aventi:

- **lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o**

- **peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie.**

Non è consentito lo sbarco, il trasbordo ed il primo trasporto di esemplari non interi di pesce spada; è consentita, esclusivamente per fini sanitari, l'eviscerazione.

Articolo 4 **(Adempimenti relativi allo sbarco del pesce spada)**

Chiunque intenda effettuare le operazioni di sbarco e trasbordo di pesce spada, proveniente da **pesca attiva, catture accessorie o pesca sportiva/ricreativa**, deve adempiere agli obblighi di **pre-notifica, almeno un'ora prima** dell'arrivo in porto, comunicando le informazioni minime contenute nel format in **allegato 2**, a:

- Capitaneria di porto di **Pescara**: via Vhf, tel.085/694040, e-mail cppescara@mit.gov.it,
o
- Ufficio Circondariale Marittimo di **Giulianova**: via Vhf, tel. 085/8004918, e-mail ucgiulianova@mit.gov.it.

Articolo 5 **(Orari e punti di sbarco)**

Lo sbarco del pesce spada proveniente da **pesca attiva, catture accessorie o pesca sportiva/ricreativa** è consentito **unicamente** presso i seguenti porti designati dall'ICCAT:

PORTO DI PESCARA	TUTTI I GIORNI: dalle ore 08.00 alle ore 20.00	Banchina Sud del porto canale interno (dalla rampa alla recinzione ubicata tra le bitte 3 e 4), nei pressi della Stazione marittima.
PORTO DI GIULIANOVA	LUN – MER – VEN: dalle ore 08:00 alle ore 14:00 MAR – GIO: dalle ore 08:00 alle ore 17:30	Banchina di Riva, di fronte all'Ufficio Circondariale marittimo.

- I comandanti delle unità da pesca autorizzate alla pesca attiva del pesce spada compilano la dichiarazione di cattura, secondo il modello in **allegato 1**, per qualsiasi quantitativo di pesce spada, consegnandolo all'Autorità Marittima con cadenza settimanale per le unità di l.f.t. maggiore di 15 metri, ovvero con cadenza mensile per tutte le altre unità.
- I comandanti delle unità da pesca che effettuano catture accessorie di pesce spada ed i pescatori sportivi/ricreativi presentano all'Autorità Marittima la dichiarazione di cattura, secondo il modello in **allegato 1**, in sede di sbarco.

Articolo 6 **(Quantitativo massimo pescabile)**

Le **unità da pesca** che non sono autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al **5%** delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari. Ferma restando la percentuale di cui al paragrafo precedente, il limite annuale della catture accessorie (**by-catch**) di pesce spada è fissato in **250 chilogrammi**.

I pescatori **sportivi/ricreativi** non possono catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di **un singolo esemplare al mese** di pesce spada.

Articolo 7 **(Adempimenti Amministrativi per Pesca sportiva/ricreativa)**

I pescatori sportivi/ricreativi, in qualità di proprietari, armatori o utilizzatori di unità da diporto, che intendano esercitare, nell'ambito del Compartimento Marittimo, la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) dovranno presentare alla Capitaneria di porto di Pescara ovvero all'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, in virtù della competenza circondariale sul luogo in cui è dislocata l'unità da diporto interessata, la prescritta dichiarazione in carta semplice (**allegato 3**), relativa all'intenzione di svolgere l'attività di pesca del pesce spada con unità da diporto, in duplice copia e corredata della documentazione richiesta.

La dichiarazione, munita del nulla osta dell'Autorità Marittima, ha validità **triennale** in tutte le acque soggette alla giurisdizione **nazionale**, deve essere conservata assieme ai documenti di bordo ed esibita alle Autorità deputate al controllo. Essa consente lo svolgimento dell'attività di pesca ricreativa del pesce spada per tutti i soggetti presenti a bordo; non è necessaria, pertanto, la presenza a bordo del soggetto che ha presentato la dichiarazione. La stessa ha validità anche per l'esercizio della pesca sportiva, nonché per la partecipazione a gare di pesca.

Articolo 8 **(Limitazioni alla Pesca sportiva/ricreativa del pesce spada)**

La pesca sportiva/ricreativa del pesce spada può essere effettuata, esclusivamente, con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: **"lenze" e "canne"**. E' obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell'attrezzo, dovessero risultare ancora vivi. È **vietata** qualsiasi forma di **commercializzazione** degli esemplari catturati.

Articolo 9 **(Disposizioni sanzionatorie)**

I contravventori della presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi del D. Lgs. 9 gennaio 2012 n. 4 e ss.mm.ii.

Le Autorizzazioni alla pesca sportiva/ricreativa potranno essere revocate dalla competente Autorità Marittima in caso di riscontrata inosservanza della presente ordinanza, ovvero delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Articolo 10 **(Disposizioni finali)**

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza n.37/2018 in premessa citata ed è pubblicata mediante affissione all'Albo di questo Ufficio, inclusa nella pagina web ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pescara e diffusa agli Enti ed associazioni di categoria locali.

Pescara, 16 APR. 2019


IL COMANDANTE
C.V. (CP) Donato DE CAROLIS

Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco, trasbordo di pesce spada (MED-SWO)

☐ TARGET ☐ BY-CATCH ☐ SPOR/RIC.

N. UE _____ N. ICCAT _____ NOME UNITA' _____

Attrezzo: _____ Partenza: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ da _____
Lunghezza: _____ mt Ritorno: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____
N. Ami: _____ Sbarco: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ a _____

Nome Unità _____

Trasbordo: gg _____ mese _____ anno _____ ora _____ su: N. UE _____

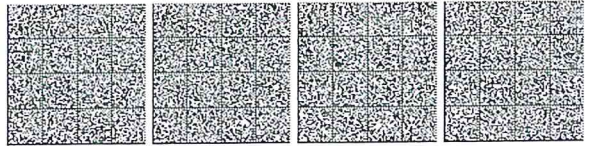
Nazionalità _____

DATA CATTURA	ORA CATTURA	SWO (Pesce Spada)		Catture accessorie						AREA DI CATTURA	
				BFT (Tonno Rosso)		ALB (Tonno Alalunga)		OTH (Altro)			
		N	Kg.	N	Kg.	N	Kg.	N	Kg.	LAT.	LONG.
TOT. SETTIMANA											

Sbarco	N	Kg.	N	Kg.	N	Kg.	N	Kg.
Trasbordo								

_____, li _____ Comandante: _____ FIRMA _____
Nome _____
Cognome _____

ALLEGATO I



ALLEGATO 2

INFORMAZIONI MINIME PRE-NOTIFICA DI SBARCO/TRASBORDO (MED-SWO)

Data _____ Ora _____

() TARGET () BY-CATCH () SPOR./RIC.

() SBARCO (nel porto designato di)

Nome unità N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.

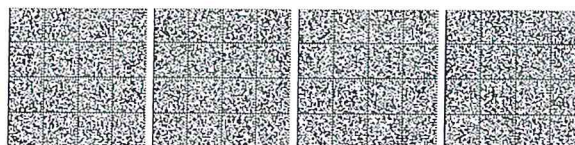
() TRASBORDO (nel porto designato di)

Nome unità trasbordante N° iscrizione N° ICCAT

Nome unità ricevente N° iscrizione N° ICCAT

Orario previsto di arrivo	Quantitativo stimato a bordo		Zona di cattura	
	N° esemplari	Kg.	Lat.	Long.
	Quantitativo stimato da trasbordare			
	N° esemplari	Kg.		

18A01960



**DICHIARAZIONE DI VOLER ESERCITARE LA PESCA RICREATIVA DEL PESCE SPADA
(Pesce Spada – Xiphias gladius)**

La/Il sottoscritto/a _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____ n. _____
 Cell. _____ e-mail _____@_____ in qualità di proprietario e/o armatore e/o utilizzatore del natante/imbarcazione/nave da diporto denominato/a _____ matricola n° _____ dei R.I.D/R.N.D. di _____ con le seguenti caratteristiche tecniche: lunghezza fuori tutto mt. _____; colore _____, di stanza nel porto di _____, presso _____;

COMUNICA

di voler esercitare l'attività di pesca ricreativa del pesce spada (*Xiphias gladius*) con la suddetta unità da diporto, nel periodo dalla data di rilascio alla data di scadenza del presente nulla osta.

A tal fine **allega**:

- Fotocopia dei documenti dell'unità da diporto ⁽¹⁾ ⁽²⁾;
- Fotocopia della polizza assicurativa;
- Fotocopia del documento d'identità. Tipo _____ n. _____ rilasciato il _____ da _____.

Dichiara di essere a conoscenza che:

- A. È vietata la pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada nel Mediterraneo nel periodo dal 01 gennaio al 31 marzo di ogni anno;
- B. Nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di **un singolo esemplare** di pesce spada (*Xiphias gladius*) **per unità da diporto al mese**;
- C. La taglia minima per il pesce spada è: **lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) non inferiore a 100 cm, o peso non inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie**;
- D. L'esercizio della pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada è consentito esclusivamente nel pieno rispetto delle limitazioni di cui alla normativa vigente sulla pesca ricreativa;
- E. È fatto obbligo di comunicare, **1 ora prima dell'arrivo in porto**, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, e-mail ecc.) la cattura di pesce spada all'Autorità marittima del porto di sbarco, **fornendo i dati di cui all'allegato 2 - Informazioni minime pre-notifica di sbarco/trasbordo**;
- F. **In sede di sbarco deve essere presentata all'Autorità Marittima la dichiarazione di cattura, secondo il modello in allegato 1.**
- G. È vietata la commercializzazione del prodotto pescato.

Pescara, li _____

firma

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITA' MARITTIMA NULLA OSTA N° _____/_____ RILASCIATO IL _____ VALIDO FINO AL _____ Timbro dell'Ufficio e Firma

(¹)Imbarcazione: Licenza di Navigazione con certificato di sicurezza – dichiarazione di potenza motore o ex certificato d'uso solo per unità con motore f.b. – polizza di assicurazione.	(²)Natante: Dichiarazione di potenza motore o ex certificato d'uso solo per unità con motore f.b. – polizza di assicurazione – certificato di omologazione o marcatura CE.
--	--

